

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3671 del 17/07/2018
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ART. 16, AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S., VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI N. 1 POZZO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), LOC. PIEVETTA, IN SOSTITUZIONE DI POZZO ESISTENTE, AD USO IRRIGUO. PROC. PC01A0519 SINADOC 29549
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3822 del 16/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno diciassette LUGLIO 2018 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.



**Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.)
di Piacenza**

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ART. 16, AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S., VARIANTE NON SOSTANZIALE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA: AUTORIZZAZIONE ALLA PERFORAZIONE DI N. 1 POZZO IN COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC), LOC. PIEVETTA, IN SOSTITUZIONE DI POZZO ESISTENTE, AD USO IRRIGUO. PROC. PC01A0519 SINADOC 29549

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89 e s.m.i., ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3 e s.m.i. ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e le modalità di gestione dei beni del demanio idrico decorrenti dal 21.02.2001;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 1° maggio 2016;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 2173 del 21.12.2015 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, attribuendo in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- con Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae n. 96 del 23/12/2015, n.99 del 30.12.2015 e n.88 del 28.07.2016 sono state conferite alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, le competenze in merito all'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTE le seguenti disposizioni di legge:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici",
- la legge 7/8/1990, n. 241;
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (G.U. n. 80 in data 05/04/2013);
- la Legge Regionale 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51;
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 1225 del 27/6/2001, n. 609 del 15/4/2002, n. 1325 del 7/7/2003, n. 1274 del 1/8/2005, n. 2242 del 29/12/2005, n. 1994 del 29/12/2006, n. 895 del 18/6/2007, n. 2326 del 22/12/2008, n. 913 del 29/6/2009, n. 469 del 11/4/2011, n. 1985 del 9/12/2011, n. 963 del 15/7/2013, n. 65 del 2/2/2015 e n. 1622 del 29/10/2015;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001";
- la L.R. 29/12/2015, n. 22 ed in particolare l'art. 24 "Proroga di termini e disposizioni in materia di demanio idrico per istanze di occupazione del demanio idrico";

RICHIAMATI:

- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40 in data 21/12/2005;
- le DGR n. 1781 del 12 novembre 2015 e n. 2067 del 14 dicembre 2015 con le quali la Regione Emilia-Romagna ha deliberato il proprio contributo per l'aggiornamento dei Piani di Gestione distrettuali 2015-2021;
- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano adottato in sede di Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po il 17 dicembre 2015 con deliberazione n. 7 e successivamente approvato in data 3 marzo 2016 con atto n.1;

- la “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico padano (direttiva derivazioni)” adottata dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po con deliberazione n. 8 del 17 dicembre 2015;
- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dalla Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010;
- la nota pervenuta in data 17.02.2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

VISTA la D.G.R. n. 1195 in data 25/07/2016, recante “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;

Dato atto che

- in data 18/10/2017 con prot. n. 13030 è stata presentata ai sensi dell'art.31 del Regolamento Regionale n. 41/2001, dal signor Bersani Giorgio (C.F. BR-SGRG47D09B025G) residente in Gragnano Trebbiense, in qualità di legale rappresentante della **AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** con sede in Castel San Giovanni (PC) – C.F. e P. IVA 00154710339, domanda di autorizzazione alla perforazione di n. 1 pozzo in comune di Castel San Giovanni (PC), loc. Pievetta, su terreno di proprietà della signora Corso Paola (C.F. CRSOLA52A65L219W) che ha prestato formale assenso, contraddistinto dal Foglio 6 del Mappale 9 del C.T. di detto Comune, per una portata massima di litri/sec. 20 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 6.480, in sostituzione di pozzo esistente;
- tale richiesta è afferente alla precedente denuncia pozzo ad uso extradomestico e richiesta di rilascio di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso irriguo inoltrata in data 08/08/2001 alla Regione Emilia Romagna – Servizio provinciale Difesa del Suolo, Risorse idriche e Forestali di Piacenza con prot. 5778 dal sig. Bersani Lino (C.F. BRSLNI50D29B025Y) in qualità di legale rappresentante della ditta BERSANI MARINO GIORGIO E LINO - C F. e P.IVA 00154710339 (cod. proc. PC01A0519)
- a tale richiesta di riconoscimento di derivazione è seguita dichiarazione integrativa del 20/12/2005 prot. 112141 recante il cambio di denominazione della ditta richiedente in “Azienda Agricola Pievetta di Bersani s.s.”, la variazione del rappresentante legale indicato nel sig. Bersani Giorgio, (C.F. BRSGRG47D09B025G) residente in Gragnano Trebbiense, con invarianza del C.F./P.IVA 00154710339 della ditta;
- il procedimento di rilascio della concessione avviato con la predetta denuncia non è giunto a compimento;

- in data 18/10/2017 con nota prot. 13030 il sig. Bersani Giorgio, in qualità di legale rappresentante dell'**AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** ha chiesto di poter sostituire il pozzo esistente in quanto la colonna è corrosa e prossima al collasso;
- in data 22/03/2018 con nota prot. 4856 la scrivente Agenzia – SAC di Piacenza ha chiesto all'**AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** il pagamento dei canoni pregressi relativi alle annualità 2001-2017, per un importo di € 188,49 (comprensivo di interessi legali pari a € 20,41) e tale richiesta è stata positivamente riscontrata con il versamento dell'intero importo richiesto, come risultante agli atti;
- è stato regolarmente corrisposto il canone dell'annualità 2018, come risultante agli atti;
- in data 15/01/2018 con prot. n. 441 l' **AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** ha trasmesso la relazione tecnica integrativa relativa alla sostituzione del pozzo e in data 06/06/2018 con prot. n. 9108 la relazione idrogeologica;

ESAMINATA pertanto la relazione geologica-tecnica a firma del tecnico incaricato dal richiedente, inviata a corredo della precitata domanda di concessione redatta ai sensi dell'art. 6, comma 3, del R.R. 41/2001;

VERIFICATO che il richiedente ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/1999, l'importo dovuto all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

CONSIDERATO che la derivazione, per le caratteristiche del prelievo, è assoggettata al procedimento di concessione di cui al Titolo II del RR 41/01, artt. 5 e seguenti;

ACCERTATO che la derivazione:

- non è da assoggettare alle procedure di cui alla L.R. 18/05/1999 n. 9 e successive modifiche e i.;
- non ricade entro il perimetro di un parco istituito e/o di un SIC e/o ZPS;
- non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. n. 152/2006;

ACQUISITI agli atti, ai sensi degli artt. 9 e 12 del R.R. n.41/2001:

- il parere favorevole espresso dalla Provincia di Piacenza, richiesto con nota prot. n. PGPC/2018/0009542 in data 14/06/2018 e acquisito con nota prot. n. 9898 in data 19/06/2018, condizionatamente all'osservanza di prescrizioni;
- Il parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica di Piacenza, richiesto

con nota n. PGPC/2018/0009542 in data 14/06/2018 e acquisito con nota prot. n. PGPC/2018/11016 in data 12/07/2018, condizionatamente all'osservanza di prescrizioni;

CONSIDERATO che con riferimento al parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui all'art. 38, comma 4 del RR 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i Criteri di applicazione delle suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata "Direttiva Derivazioni", ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

VERIFICATA in particolare la compatibilità con il Piano di Gestione Distrettuale ai sensi delle DGR 1781/2015 e DGR 2067/2015, in quanto: la derivazione genera un impatto "lieve", il corpo idrico sotterraneo (cod. 00630ER – DQ2 - PPCS) ha uno stato quantitativo "BUONO", e con l'applicazione del metodo ERA per la valutazione del rischio ambientale risulta che la *"le derivazioni sono compatibili, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative nazionali e regionali che regolano la materia"*;

DATO ATTO che la domanda di concessione di cui trattasi è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. N. 191 in data 27/06/2018 e nei termini previsti non sono pervenute né osservazioni né opposizioni;

RITENUTO che:

- il concessionario dovrà provvedere, a norma dell'art. 19 comma 2 lettera n) del R.R. 41/2001, come disposto dal punto 3.2.1 (D) dell'allegato n. 5 alle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato con atto del Consiglio Provinciale di Piacenza n. 69 del 02/07/2010 alla *"installazione e alla manutenzione di idonei dispositivi per la misurazione delle*

portate e dei volumi di acqua prelevata”.

- I dati su base annuale risultanti dai predetti dispositivi di misurazione dovranno essere trasmessi alla scrivente Agenzia entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono i consumi. La mancata installazione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

RITENUTO che l'autorizzazione alla perforazione del pozzo possa essere rilasciata, in quanto l'istruttoria esperita non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse.

D E T E R M I N A

- di autorizzare, ai sensi del disposto dell'art. 16 del Regolamento Regionale n. 41/2001, l'**AZIENDA AGRICOLA PIEVETTA DI BERSANI S.S. SOCIETA' AGRICOLA** con sede in Castel San Giovanni (PC) – C.F. e P. IVA 00154710339, fatti salvi i diritti dei terzi, alla perforazione di n. 1 pozzo in sostituzione di pozzo esistente e regolarmente denunciato (cod. proc. PC01A0519), in loc. Pievetta (comune di Castel san Giovanni), su terreno di proprietà della signora Paola Corso, che ha prestato formale assenso, per il prelievo di acque sotterranee, ad uso irrigazione agricola;
- di stabilire che la presente autorizzazione è assentita in relazione alle opere di derivazione, come rappresentate nella documentazione trasmessa;
- di dare atto che la presente autorizzazione è preliminare alla concessione di derivazione di acqua pubblica che, a conclusione del procedimento, potrà essere rilasciata o negata, a norma degli artt. 18 e 22 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- di disporre che, al termine della perforazione del nuovo pozzo, il pozzo esistente e non più utilizzabile venga dotato di dispositivi di sicurezza passivi quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario, ai sensi dell'art. 35 del R.R. 41/2001;
- di dare atto che la Struttura competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa ovvero alla revoca della concessione medesima senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della pubblica amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- di dare atto che risultano regolarmente versati i canoni relativi alle annualità 2001-2017 (comprensivi di interessi legali) e il canone dell'annualità 2018;
- di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del

D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;

- di dare facoltà di procedere preliminarmente alla perforazione esplorativa di piccolo diametro;
- di disporre che l'originale del presente atto sia conservato presso l'archivio informatico della Struttura concedente e che ne sia consegnata al concessionario copia conforme che dovrà essere bollata secondo la normativa vigente, con oneri a suo carico e che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- di definire nell'articolo che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli atti ad essa allegati richiamati nelle premesse ed in base alle norme che regolano la materia:

Art. 1 - Ubicazione e caratteristiche della perforazione

1.1 Il punto della perforazione è previsto:

- in comune di Castel San Giovanni, località Pievetta;
- coordinate catastali: Foglio 6, Mappale 9;
- coordinate geografiche UTM 32 ED50: X= 535.788 Y= 4.992.070

1.2 Caratteristiche tecniche:

- profondità massima presunta di metri 25,00 dal piano campagna;
- modalità di perforazione a percussione;
- colonna filtrante in ferro verniciato diametro mm 323;
- diametro tubazione mandata 125 mm;
- diametro della perforazione mm 600;
- il pozzo sarà equipaggiato con una pompa ad asse verticale della potenza di kW. 29,6 e con una portata d'esercizio di 20 l/s;
- i dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.

Art. 2 - COMUNICAZIONI INIZIO LAVORI

Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare dovrà formalmente comunicare con un anticipo di almeno 10 gg. all'**Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza** – con PEC: aoopc@cert.arpae.it e/o all'indirizzo di posta elettronica sprevi@arpae.it

quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione lavori di perforazione;
- **la data di effettuazione della prova di pompaggio:** le modalità di effettuazione ed i risultati di almeno una prova di pompaggio (finalizzata sia alla determinazione della tipologia idraulica dell'acquifero interessato, dei parametri caratterizzanti il comportamento idrodinamico del sistema messo in pompaggio e sia alla individuazione di eventuali limiti, impermeabili o alimentanti, presenti nell'area di influenza della prova). La prova dovrà effettuarsi a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura una relazione che illustri l'esito della ricerca, corredata da una **“dichiarazione integrativa d'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni d'autorizzazione a firma del tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata in relazione alla tipologia dell'opera da realizzare, incaricato della direzione della ricerca medesima”** contenente:

- caratteristiche dei lavori eseguiti;
- esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- modalità esecutive della perforazione, diametro e profondità dei pozzi, le quote delle fenestrate;
- modalità costruttive delle opere a protezione dei pozzi;
- rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento dei pozzi;
- tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della/e falda/e captata/e;
- tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che si prevede d'installare;
- scheda tecnica riepilogativa delle caratteristiche del pozzo (nel modello predisposto dalla struttura concedente) recante in particolare la precisa profondità del pozzo, le quote delle fenestrate dei filtri e le eventuali modifiche costruttive NON SOSTANZIALI intervenute durante l'esecuzione dei lavori.

A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, consistente nella comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio; il medesimo dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando **esclusivamente** gli appositi moduli scaricabili dal sito: **http://www.isprambiente.it/site/itit/ispra/adempimenti_di_legge/trasmissione_informazioni_Legge_464-84/istruzioni_per_l'invio/**

Art. 3 - PRESCRIZIONI TECNICO-COSTRUTTIVE

I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche nel corso d'opera, dalla scrivente Struttura.

La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo Arpa e la Provincia di Piacenza, per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

La perforazione del pozzo, dovrà essere effettuata con fluidi composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti, il pozzo non deve mettere in comunicazione fra di loro falde (intese come "strati idro-fertili") appartenenti a "gruppi acquiferi" diversi.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;
- cementazione fino al tetto del gruppo acquifero captato con l'utilizzo di bentonite o cemento bentonite;
- realizzazione del coperchio dei pozzi che dovrà essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito. L'equipaggiamento dei pozzi dovrà essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua;

Il materiale proveniente dagli scavi e dalle perforazioni potrà essere gestito, qualora ne ricorrano i presupposti, come "terre e rocce da scavo" in conformità alle specifiche disposizioni regolanti detta materia; qualora vengano invece gestiti come rifiuto potranno/dovranno essere depositati, in conformità a quanto prescritto per il deposito temporaneo, su terreno di proprietà della ditta che ha richiesto la presente autorizzazione e successivamente conferiti in centri autorizzati.

Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino

cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

Qualora le acque di spurgo durante la fase di perforazione dei pozzi, vengano scaricate il titolare dovrà presentare domanda di autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali all'autorità competente.

Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della ricerca o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale ad Arpae - SAC; il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del **provvedimento autorizzativo di variante**.

Il titolare del pozzo, dovrà provvedere, a norma della DGR n. 2254 del 21/12/2016, all'installazione, di idoneo dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata.

I dati così rilevati dovranno essere comunicati alla Regione, avvalendosi preferibilmente di procedure informatizzate. La trasmissione dovrà contenere l'evidenza di periodi di eventuale mancato funzionamento del misuratore nonché la stima dei volumi prelevati o dei volumi restituiti nel periodo di non funzionamento secondo quanto stabilito al punto 8 dell'allegato alla D.G.R. n. 2254/2016.

Alternativamente alla installazione del dispositivo di cui sopra, il concessionario potrà aderire ad un sistema di consiglio irriguo (quale ad esempio IRRINET), con conferma da parte dell'utente dei consumi effettivamente utilizzati.

Entro 30 giorni dall'avvenuta installazione del dispositivo di misurazione ovvero dall'adesione ad un sistema di consiglio, il concessionario dovrà darne comunicazione all'Autorità concedente. I dati così rilevati dovranno essere trasmessi **entro il 31 gennaio** di ogni anno alla Regione ed alla scrivente Agenzia Arpae S.A.C. di Piacenza, all'indirizzo PEC: aoopc@cert.arpa.emr.it

La mancata installazione sarà causa di decadenza dal diritto di derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1, lettera b) dell'art. 32, del R.R. n. 41/2001.

Art. 4 -TERMINI

La presente autorizzazione è accordata per la durata di **mesi sei** a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

Art. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 e ss. mm., nonché danni ai giacimenti

nella eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza delle testate dei pozzi o degli avampozzi, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione di pozzo vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione competente al rilascio del provvedimento stesso.

Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata la quale, ai fini del presente atto, elegge il proprio domicilio presso la segreteria del Comune di Castel San Giovanni (PC).

Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

Art. 6 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni.

Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (artt. 16, comma 6 e 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

Art. 7 - RICORSI

Avverso il provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

La Dirigente
Adalgisa dott.ssa Torselli (*)

(*) *Atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, comma 2, del DLgs. n. 82 del 7/3/2005*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.